



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 087

Data: 14/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 13/01/2025 relativo all'incontro (27201) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 11/01/2025 tra Fassa Falcons (020) e HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Defrancesco Marco** (n. tessera 55853) della società Sportiva Hockey Club Fassa 020 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 47.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Defrancesco Marco** (n. tessera 55853)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 46.20, il predetto giocatore, a gioco fermo e dopo un breve screezio con un giocatore avversario, colpiva quest'ultimo con una testata, inferta all'altezza del mento. Veniva così punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 47.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito non riportava alcuna lesione e riprendeva immediatamente il gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica della durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportiva Hockey Club Fassa (020).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi